

TERMINI DI DISDETTA PER I LAVORATORI A PARTIRE DA 55 ANNI

nell'anno successivo al compimento

- 1 mese nel 1° anno di servizio
- 4 mesi dal 2° al 9° anno
- 6 mesi a partire dal 10° anno

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Per beneficiare del pensionamento anticipato, il lavoratore deve aver lavorato negli ultimi 20 anni almeno 15 anni - di cui gli ultimi 7 ininterrottamente prima di riscuotere le prestazioni in una impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN. Il contributo a carico dei lavoratori dal 1° gennaio 2012 è dell'1% (imprese 4% del salario lordo).

Dal 60° al 65° anno di età la rendita transitoria è pari al 65% del reddito determinante oltre ad un importo forfettario di Fr. 6'000. La domanda deve essere presentata 6 mesi prima del compimento del 60esimo anno di età.

INDENNITÀ PER ASSENZE INEVITABILI

I lavoratori hanno diritto a una indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia convenuto per più di tre mesi:

- per la visita di reclutamento 1 giornata
- per l'ispezione delle armi ½ giornata
- per la riconsegna dell'equipaggiamento militare 1 giornata
- per matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio 1 giornata
- per decesso nella famiglia del lavoratore (moglie o figli se conviventi) 3 giornate
- per decesso di genitori, fratelli o suoceri 3 giornate
- per trasloco, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giornata

In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretariati OCST.

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona, Piazza Buffi 4	821 41 51	Lamone, via Cantonale 19	966 00 63
Biasca, Contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	Locarno, via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso, via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio, via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona, Piazza Buffi 6a	821 41 61	Locarno, via della Posta 8	752 00 40
Biasca, contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	Massagno, via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso, via Bossi 12	682 59 05	Mendrisio, via Lanz 25	640 51 11

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, P.zza Marconi 35 (tel. +39 0332 531 767); Portezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

www.ocst.ch

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST



PAVIMENTAZIONI STRADALI 2020

AUMENTI SALARIALI a partire dal 1° gennaio 2020

AUMENTI SALARIALI GENERALI

I salari effettivi di tutte le classi salariali sono da aumentare di fr. 80.- al mese rispettivamente di fr. 0.45 all'ora.

SALARI MINIMI a partire dal 1° gennaio 2020

Classe salariale	salario orario	salario mensile
C lavoratori edili	fr. 26.35	fr. 4'573.--
B Lavoratori edili con conoscenze professionali	fr. 29.20	fr. 5'003.--
A Lavoratori qualificati	fr. 30.85	fr. 5'433.--
Q Lavoratori diplomati	fr. 32.05	fr. 5'638.--
V Capi	fr. 34.--	fr. 5'982.--

SALARI MINIMI PER GIOVANI LAVORATORI

• nel 1° anno dopo la fine del tirocinio	fr. 28.35	fr. 4'992.75
• nel 2° anno dopo la fine del tirocinio	fr. 29.00	fr. 5'103.80

SALARIO APPRENDISTI

• nel 1° anno	fr. 9.48
• nel 2° anno	fr. 12.64
• nel 3° anno	fr. 15.80

PONTE INVERNALE

Alle aziende viene data la possibilità d'introdurre nel calendario aziendale e per il mese di gennaio un "ponte invernale" per un massimo di 40 ore consecutive.

ORARIO DI LAVORO

Calendario sezionale base: con un totale di 247 giorni lavorativi e 2'064 ore di lavoro possibili. La durata settimanale del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 37 ½ ore ed un massimo di 45 ore. La durata giornaliera del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 7 ½ ore ed un massimo di 9 ore.

Calendario sezionale con flessibilità: con un totale di 247 giorni lavorativi e 2'139 ore possibili (2'064 + 75 ore flessibili).

La durata settimanale del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 37 ½ ore ed un massimo di 47 ½ ore.

La durata giornaliera del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 7 ½ ore ed un massimo di 9 ½ ore.

Il coefficiente di conversione da salario orario in salario mensile costante è di 177.

ORE SUPPLEMENTARI

In caso di dimostrata urgenza e necessità, l'orario di lavoro giornaliero può essere giornalmente aumentato di 2 ore al massimo: le ore di calendario e le ev. 2 ore supplementari, possono essere prestate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 18.00. Le ore supplementari possono essere compensate in tempo libero durante il mese di gennaio o febbraio o marzo dell'anno successivo: ogni mese sulla busta paga deve essere riportato il saldo delle ore supplementari accumulate.

Attenzione:

- se l'orario settimanale supera le 50 ore e/o se durante un mese sono state prestate più di 15 ore supplementari, tutte le ore supplementari lavorate sono da retribuire in busta paga con il supplemento del 25%
- non sono considerate ore supplementari (quindi, non possono essere accumulate) le ore prestate di sabato, di domenica, durante i giorni festivi e le ore notturne nonché dalle ore 18.00 alle 06.00

SUPPLEMENTI SALARIALI

- 25% per tutte le ore settimanali che superano le 47 ½ ore
- 50% per tutte le ore effettuate dalle 20.00 alle 06.00
- 50% per tutte le ore effettuate dalle 06.00 alle 18.00 del sabato
- 100% per le ore effettuate dalle 18.00 di sabato sino alle 06.00 di lunedì, così come nei giorni festivi riconosciuti (delle ore 20.00 della vigilia alle ore 06.00 del giorno successivo).

TREDICESIMA MENSILITÀ

8,3% del salario lordo annuo (intero salario mensile lordo medio per lavoratori pagati a mese). Pro rata nel caso di attività inferiore ad un anno, previa occupazione minima di due mesi.

INDENNITÀ FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI 3% del salario base.

INDENNITÀ DI VACANZA

- Dal compimento del 20° fino al compimento del 50° anno di età: 25 giorni lavorativi (10,6%).
- Fino al compimento del 20° e dopo il compimento del 50° anno di età: 30 giorni lavorativi (13%).

INDENNITÀ DI TRASFERTA

da 0 a 10 km	fr. --	
da 10 a 25 km	fr. 16.--	indennizzo giornaliero
da 25 a 50 km	fr. 22.--	(tratta semplice di percorso stradale)
oltre 50 km	fr. 32.--	

SALARIO IN CASO DI INTEMPERIE

- Le ore perse per pioggia, unicamente se i lavoratori non rimangono a disposizione del datore di lavoro, sono retribuite all'80%
- Se il datore di lavoro trattiene i lavoratori sul cantiere, in magazzino o al posto di raccolta - in attesa di una decisione definitiva - le ore perse per pioggia sono pagate al 100%
- Se i lavoratori, all'inizio dell'attività mattutina, sono chiamati ad essere presenti sul cantiere, in magazzino o al posto di raccolta, le prime due ore di calendario sono pagate al 100% (esempio: ci si presenta alle 07.00 in magazzino, piove, i lavoratori rientrano al proprio domicilio alle 07.30 = le ore dalle 07.00 alle 09.00 sono retribuite al 100%)

OZONO E CANICOLA (art. 28 CCL)

In caso di allarme ozono e/o canicola decretato dal DSS devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

1. anticipare i lavori pesanti al mattino;
2. garantire al personale un ottimale approvvigionamento di acqua;
3. anticipare l' inizio del lavoro alle ore 6. °°;
4. sospendere il lavoro al più tardi alle ore 13. °°, o non iniziare l' attività lavorativa sul cantiere;
5. l' impresa formulerà alla CPC una proposta per il recupero delle ore tenuto conto, della disponibilità di ore flessibili, o di un prolungamento della durata giornaliera di lavoro o settimanale, nel limite di quanto previsto dall' art. 18 CCL, o attraverso il recupero al sabato;
6. il recupero delle ore perse per canicola di sabato non da diritto a supplementi;
7. le richieste di recupero ore perse per “ ozono e/o canicola “ devono essere debitamente documentate (elenco del personale interessato / cantieri per i quali si chiede il recupero / giornalieri di cantiere).

ASSICURAZIONE MALATTIA L' indennità della perdita di salario in caso di malattia corrisponde al 90% a partire dal 2° giorno: il 1° giorno di malattia deve essere riconosciuto all' 80%.

ASSICURAZIONE INFORTUNI 80% del salario a decorrere dal 1° giorno (giorni di carenza SUVA a carico del datore di lavoro). Premio infortuni non professionali a carico del lavoratore (AINP).

ASSUNZIONE / LICENZIAMENTO

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Periodo di prova di due mesi | disdetta del rapporto di lavoro ogni giorno con un termine di 5 giorni lavorativi. |
| • Durante il 1° anno | 1 mese per la fine di un mese. |
| • Dal 2° al 9° anno compreso | 2 mesi per la fine di un mese. |
| • Dal 10° anno in poi | 3 mesi per la fine di un mese. |